



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M. Rosaria Lombardi, ha emesso e seguito di udienza trattata ai sensi dell'art 83 VII co lettera h del dl 18 del 2020 e ss.mm., la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 5310/2020 RGL avente ad
OGGETTO: differenze retributive, vertente

TRA

OMISSIS, rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni Pastore e dall'avv. Raffaella Nadia Coppola.

RICORRENTE

E

NEW GUARDIAN SECURITY SRL UNIPERSONALE

RESISTENTE cont

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il ricorrente: condanna della resistente al pagamento della somma di € 56.445,62 di cui € 45.432,04 per differenze retributive.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 18.3.2020 il ricorrente in epigrafe agiva nei confronti della resistente dinanzi al Tribunale di Napoli affinché venissero accolte le seguenti conclusioni:

“Accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in premessa, anche a seguito di espletanda istruttoria, che tra le parti è intercorso e si è svolto dal 12.06.2010 al 30.12.2019 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di full-time fino al dicembre 2012, al 90% dell'orario ordinario dal 01.01.2013 al 30.11.2013 e 95% dell'orario ordinario dal 01.12.2013 al 30.12.2019, con le modalità di svolgimento descritte in premessa per mansioni di operaio guardiano addetto alla sorveglianza non armata, sede di lavoro, vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con ogni conseguenza in ordine alla disciplina normativa di specie ed all'applicazione del CCNL Vigilanza Privata vigente nel periodo;

- Accertare e dichiarare, per le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro come sopra descritto, l'illegittimità, invalidità ed inefficacia del part-time di tipo orizzontale al 60,11% applicato al rapporto di lavoro del ricorrente con decorrenza 01.07.2013, attuato senza accordo scritto debitamente accettato e firmato tra le parti, requisito “ad substantiam” nonché in palese violazione del Capo 3 -Lavoro a tempo parziale -art. 55 del CCNL Vigilanza Privata e, pertanto, il diritto del ricorrente al riconoscimento del rapporto di lavoro proporzionato agli orari di lavoro



effettivamente osservati con le modalità di svolgimento sopra descritte (in regime di full-time fino al dicembre 2012, al 90% dell'orario ordinario dal 01.01.2013 al 30.11.2013 e 95% dell'orario ordinario dal 01.12.2013 al 30.12.2019) con ogni conseguenza di legge in ordine alle differenze retributive maturate nel periodo dal 01.07.2013 al 30.12.2019 ed alla relativa differenza per contribuzione previdenziale e fiscale;

- Accertare e dichiarare che il ricorrente, dipendente della società resistente dal 12.06.2010, con qualifica di operaio Guardiano addetto ai servizi di sorveglianza non armata, secondo la declaratoria professionale di cui al 5to livello dall'assunzione e fino al giugno 2011 e poi di 4to livello dell'art. 31 del CCNL Vigilanza Privata, retribuito in misura inferiore rispetto alle ore effettivamente lavorate in regime di full-time fino al dicembre 2012, al 90% dell'orario ordinario dal 01.01.2013 al 30.11.2013 ed al 95% dell'orario ordinario dal 01.12.2013 al 30.12.2019, per le mansioni svolte e l'attività lavorativa effettivamente prestata ha diritto alle differenze retributive determinate nella misura complessiva di € 73.896,18 di cui € 61.781,48 per differenze su paga base conglobata competente per lavoro ordinario e straordinario effettivamente reso per il periodo dal 12.06.2010 al 30.12.2019, differenze su 13ma e 14ma mensilità, festività, ferie e permessi maturati e non goduti ed € 12.114,70, a titolo di TFR, calcolato anche sulle differenze retributive maturate in conformità dei conteggi allegati che formano parte integrante del presente ricorso, come spettanti ai sensi degli artt. artt. 24, 31, 84, 85, 88, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, e 141 CCNL applicato nonché artt. 2099, 2103, 2108, 2109, 2120 c.c. e 36 della Costituzione e, per l'effetto Condannare NEW GUARDIAN SECURITY SRL UNIPERSONALE con sede legale in Napoli in persona del Legale Rapp.p.t. sig. OMISSIS al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 73.896,18 come sopra analiticamente specificata, con ogni conseguenza di legge in ordine alla contribuzione previdenziale e fiscale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;

- Condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del ricorrente per le differenze contabilizzate;

- Condannare la resistente al pagamento delle competenze legali con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.

Affermava il ricorrente di essere stato dipendente della resistente dal 12.06.2010 fino al 30.12.2019 allorché cessava il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa, di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time, con mansioni di addetto ai servizi di vigilanza privati (guardiano), inquadrato nel livello V° livello del CCNL del Settore Istituti e Consorzi di Vigilanza Privata, assegnato presso vari siti committenti il servizio di portierato in Napoli.

Rilevava che dal primo luglio 2013 la resistente, senza il suo consenso, a modifica dell'orario ordinario in full-time (40 ore settimanali), decideva di applicare al rapporto di lavoro un regime di part-time al 60,11% pari a 24 ore settimanali.

Allegava di avere percepito in parte per le retribuzioni maturate e nulla per lavoro straordinario effettivamente svolto, per differenze su 13ma e 14ma, per ferie, festività e permessi maturati e non goduti e nulla per TFR richiamando gli artt. 2099, 2103, 2108, 2109, 2120 c.c. e 36 della Costituzione nonché gli artt. 84, 85, 116, 117, 139 e 142 CCNL applicato;

Lamentava l'inadeguatezza della retribuzione in ragione della qualità e quantità di lavoro prestato in maniera costante e in regime di full-time ed inquadrato nel 5° livello fino al mese di giugno 2011 e poi nel 4to livello del CCNL Vigilanza Privata, essendo stato retribuito in misura inferiore rispetto alle ore effettivamente lavorate in regime di full-time fino al dicembre 2012, al 90% dell'orario



ordinario dal 01.01.2013 al 30.11.2013 ed al 95% dell'orario ordinario dal 01.12.2013 al 30.12.2019.

Non si costituiva la resistente pertanto, dichiarata la contumacia della stessa, veniva emessa ordinanza ex art 423 c.p.c.. Escussi i testi, la causa è stata decisa come da sentenza letta e pubblicata in udienza.

Il ricorrente lamenta l'inadeguatezza della retribuzione rispetto all'orario di lavoro svolto.

Il OMISSIS è stato assunto il 10.6.2010 ed inquadrato nel V° livello come risulta dalle buste paga prodotte da cui si evince che nel rapporto sono stati riconosciuti istituti di natura contrattuale da cui si desume l'applicazione diretta del CCNL prodotto.

Ciò posto il OMISSIS afferma di avere lavorato per un numero di ore superiore a quelle per le quali ha ricevuto la retribuzione, sia nel periodo full time che in quello part time.

Al riguardo soccorrono gli esisti della prova testimoniale, qui riportata nella sua interezza al fine di una maggiore chiarezza espositiva.

In particolare, il teste OMISSIS ha affermato: *“Conosco il ricorrente. Sono portiere di un parco dove il ricorrente ha lavorato per un anno, Parco Pacuvio in via Pacuvio 106, nell'anno 2012. Lui faceva un orario notturno, veniva dalle 23 alle 7 di mattina. Il sabato dalle 19. Io lo trovavo ogni mattina. La mansione era quella di sorveglianza. Noi abbiamo una guardiola dove lui sostava e guardava le telecamere. Avevano un marcatempo dove dovevano marcare ogni due ore. Il mio condominio aveva tre lotti e dovevano marcare in tutti e tre i marcatempo. La domenica non lavorava, aveva il turno un altro vigilante”*.

Il teste OMISSIS ha riferito quanto segue: *“Sono amministratore del parco dove è stato assunto da un anno, nel 2020. Condominio Parco Kennedy in viale dei Pianeti 23, Napoli. In passato ha lavorato in quanto dipendente della ditta di vigilanza, se non erro dal 2012/2013. Gli orari erano dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 9 alle 12, la domenica no. Ha lavorato per questa società fin quando non è stato assunto dal condominio, in data 02/01/2020. Le mansioni erano guardiania, controllo entrata-uscita delle persone e consegna posta. C'era un contratto di appalto. L'orario già in precedenza indicato era osservato dal ricorrente e riportato nel contratto di appalto. Il parco Kennedy è un insieme di palazzine singole diviso in zone. La società faceva stare la stessa persona nel condominio anche per conoscere i nomi dei condomini per la posta”*.

Dalle risultanze della prova testimoniale non è emerso per il periodo pregresso al 2013 lo svolgimento di attività lavorativa per un numero di ore superiore alle 40 settimanali, nulla riferendo il teste circa la cessazione del turno del sabato sera.

Quanto al periodo in cui il ricorrente ha lavorato quale guardiano del Condominio Parco Kennedy, da quanto affermato dall'amministrazione del condominio, ovvero dal mese di dicembre 2013, vi è prova dell'osservanza di un articolazione oraria su 38 ore settimanali pari al 95% dell'orario ordinario, superiore a quello di 24 ore settimanali formalizzate.

Può pertanto condividersi il computo da ultimo eseguito dalla parte ricorrente su indicazione dello scrivente in ragione dei conteggi già precedentemente elaborati per cui la resistente va condannata al pagamento di € 56.445,62 di cui € 45.432,04 per differenze retributive ed € 11.013,58 a titolo di TFR maturato complessivamente fino alla cessazione del rapporto oltre accessori come per legge.

La condanna emessa nella presente sentenza determina la revoca dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art 423 II co. cpc.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

definitivamente pronunciando così provvede:

1) accoglie parzialmente la domanda e condanna la parte resistente al pagamento di € 56.445,62 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo.



2) condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.

Si comunichi

Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2021

IL GIUDICE



TRIBUNALE DI NAPOLI

Copia conforme all'originale della sentenza n. **6571/2021** pubblicata in data 19 novembre 2021 rilasciata in forma esecutiva a favore degli avv.ti GIOVANNI PASTORE e RAFFAELLA NADIA COPPOLA /N.Q. ATTRIBUTARI con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-*bis* del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Esente da diritti di copia.

Napoli, 21 dicembre 2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli, 21 dicembre 2021

IL CANCELLIERE

(firmato digitalmente da GIOVANNA GUARRACINO)